



COMUNE DI RECOARO TERME

Provincia di Vicenza

Sportello Unico Attività Produttive

e-mail segreteria@comune.recoaroterme.vi.it

pec: segreteria.comune.recoaroterme.vi@pecveneto.it

**Imposta di bollo assolta
ai sensi art. 3 D.M.
Svil. Econ. 10/11/2011
seriale n. 01240768840443
del 03/06/2025
Il richiedente è tenuto a
conservare l'originale**

Prot. n. 10207

Li, 26 Giugno 2025

IL RESPONSABILE S.U.A.P. - RESPONSABILE DEL SETTORE 1

Premesso che:

- con ricevuta protocollo Suap n. REP_PROV_VI/VI-SUPRO/0358334 in data 04/06/2025 - protocollo comunale n. 8980 del 05/06/2025 e successive integrazioni, è stata inoltrata una pratica dal sig. Bevilacqua Giorgio in qualità di Presidente dell'associazione Ciamar Marso - cod.fisc. 94008290242, con sede a Recoaro Terme e procura al professionista incaricato, ing. Orsato Stefano con studio a Cornedo Vicentino (Vi), inerente:
- la segnalazione di *"comunicazione alla Regione tramite il sistema informativo regionale"*
- la segnalazione di *"comunicazione di svolgimento manifestazione fieristica a rilevanza locale (L.R. n. 11/2002)"*
- la segnalazione di *"presentazione scia sanitaria per attività a sede fissa ..."*
- la richiesta di *"concessione temporanea di suolo pubblico ..."*
- la richiesta di *"patrocinio"*.

Dato atto che:

- l'evento, denominato "mestieri soto el portego e contrà in piazza", si svolgerà il 28 e 29 Giugno 2025 nelle aree pubbliche comunali di piazza Amedeo di Savoia Aosta ed all'interno del parco comunale Virgilio Trettenero prevedendo l'installazione di strutture per la rappresentazione di attività e prodotti di un'epoca passata, esposizione e/o vendita di prodotti; ci saranno inoltre strutture per la somministrazione di bevande e alimenti, giri a cavallo e pony e musica di allietamento. L'inizio dell'occupazione del suolo pubblico comunale per gli allestimenti succitati è previsto dalle ore 08:00 del 27/06/2025 fino alle ore 12:00 del 30/06/2025, come indicato nell'istanza e meglio dettagliato negli allegati alla pratica quali il piano della sicurezza in cui si quantifica un afflusso di circa 300 persone presenti contemporaneamente valutando l'evento di rischio basso;
- l'evento rientra nel calendario approvato dalla Giunta comunale con delibera n. 111/2024 inoltrato alla Regione del Veneto in adempimento a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 184/2017.

L'istanza, per i suoi contenuti, è stata inoltrata tramite Suap:

- al Settore 3 Servizi Tecnici per le verifiche e gli eventuali adempimenti di competenza, giusto prot. Suap n. 0360222/2025;
- al Consorzio di Polizia Locale Valle Agno per conoscenza ed eventuale competenza, giusto prot. Suap n. 0360203/2025;
- all'azienda ULSS n. 8 Berica-Distretto Ovest in relazione alla segnalazione di presentazione scia sanitaria per attività a sede fissa, giusto prot. Suap n. 0360199/2025.

Preso atto che:

- in relazione al patrocinio ed all'occupazione del suolo pubblico, il Comune in data 15/04/2021 ha sottoscritto con l'associazione Ciamar Marso una convenzione scadente il 30/06/2026 in cui si prevede l'uso del marchio "Chiamata di Marzo", oltre ad ulteriori benefici tra i quali l'uso gratuito delle aree pubbliche di evento, documento depositato agli atti del Settore 4;
- con decisione n. 133/2024 la Giunta comunale ha disposto l'esenzione per l'utilizzo del suolo pubblico per le manifestazioni di cui al calendario sopra citato purché siano riferite ad attività svolte da soggetti non aventi scopo di lucro; per cui, essendo presenti nell'evento in argomento anche bancarelle con attività di vendita, il procuratore/tecnico incaricato nella pratica Suap per tali strutture ha quantificato la superficie oggetto di pagamento del suolo pubblico per provvedere al pagamento;

- in relazione alla presenza di cavalli e pony nell'evento l'ULSS 8 Berica Servizio Sanità Animale con note prot. n. 38330/2025 e n. 55356/2025 ha disposto delle prescrizioni a tutela degli animali che l'organizzatore dovrà rispettare, giusti documenti che allegano, rispettivamente, sub 1 e sub 2 al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
- in riferimento agli espositori e venditori che partecipano all'evento, i rispettivi elenchi sono stati inoltrati alla Legione Carabinieri Veneto - Stazione di Recoaro Terme ed al Consorzio di Polizia Locale Valle Agno, per conoscenza ed eventuale competenza, giusti prot. Suap n. 0415277/2025 e n. 0415639/2025.

Rilevato inoltre che:

- il Responsabile del Settore 3 ha emesso l'ordinanza n. 72 del 20/06/2025 che è stata trasmessa sia al procuratore della pratica con prot. Suap n. 0401500/2025 per gli adempimenti di competenza, che alla Legione Carabinieri Veneto - Stazione di Recoaro Terme ed al Consorzio di Polizia Locale Valle Agno, per conoscenza ed eventuale competenza, giusto prot. Suap n. 0401509/2025;

Considerato che la pratica Suap in argomento segnala una *“comunicazione di svolgimento di manifestazione fieristica a rilevanza locale (L.R. n. 11/2002)”*, attività che non è riportata tra quelle soggette alle disposizioni di cui al D.M. 19/08/1996, come peraltro chiarito dal Dipartimento dei VV.F. con nota prot. n. P410/4109/2002, per cui non è soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S., né rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 68 del T.U.L.P.S. essendo assenti, nelle fiere/mostre-mercato, gli aspetti dello spettacolo e/o del trattenimento, come peraltro chiarito nella relazione tecnica e nel piano di emergenza e successive integrazioni in cui si precisa che la musica ha natura di allietamento e si vieta l'attività di ballo;

Per quanto sopra esposto;

Richiamati:

- l'art. 18 del T.U.L.P.S. - R.D. n. 773/1931;
- il vigente “Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale ...”;
- la normativa vigente in materia di S.U.A.P. ed in particolare il D.P.R. n. 160/2010;

Vista la propria competenza:

- di Responsabile del Settore 1 Servizi amministrativi-commercio, giusto decreto del Sindaco n. 15 del 26/07/2022 prot. n. 10606, con cui il sottoscritto è stato incaricato di Posizione Organizzativa del Settore 1 Servizi amministrativi, fino al 31.07.2025;
- in materia S.U.A.P. ai sensi del disciplinare per l'organizzazione ed il funzionamento del servizio Sportello Unico per le Attività Produttive, come previsto dalla delibera di Giunta comunale n. 42 del 22.04.2015 smi, con la quale è stata approvata la convenzione per l'utilizzo della soluzione informatica realizzata dalle Camere di Commercio;

A U T O R I Z Z A

il sig. Bevilacqua Giorgio, in qualità di Presidente dell'associazione Ciamar Marso, ad occupare le aree pubbliche comunali di piazza Amedeo di Savoia Aosta ed all'interno del parco comunale Virgilio Trettenero dalle ore 08:00 del 27 giugno alle ore 12:00 del 30 giugno 2025, per l'evento “mestieri soto el portego e contrà in piazza” che si svolgerà esclusivamente all'interno degli spazi indicati nelle planimetrie allegate alla pratica ricevuta Suap prot. n. REP_PROV_VI/VI-SUPRO/0358334, con le esenzioni di cui alla concessione sottoscritta tra la predetta associazione ed il Comune in data 15/04/2021 e nei limiti di cui alla decisione di Giunta comunale n. 133/2024, documenti citati in premessa.

L'evento dovrà svolgersi nel rispetto dei seguenti orari:

dalle ore 10:00 alle ore 23:00 dei giorni 28 e 29 giugno 2025 con apertura degli stands gastronomici per attività di somministrazione e musica di allietamento e delle bancarelle per fiera-mercato.

Con riferimento:

- ***alla sfilata indicata nel programma e nel piano della sicurezza allegati alla pratica, che si svolgerà alle ore 10:30 del 29 giugno 2025, è onere e responsabilità dell'organizzatore adottare le necessarie misure a tutela della pubblica incolumità e di sicurezza, da concordare anche con le Forze dell'Ordine;***
- ***alla presenza nell'evento di animali, è onere e responsabilità dell'organizzatore rispettare tutte le prescrizioni disposte dall'ULSS 8 Berica Servizio Sanità Animale con note prot. n. 38330/2025 e n. 55356/2025, documenti che allegano, rispettivamente, sub 1 e sub 2 al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.***

Le attività di cui alla presente autorizzazione temporanea dovranno svolgersi sotto la stretta osservanza delle norme e regolamenti vigenti, delle prescrizioni di legge e secondo quanto indicato: nell'ordinanza n. 72/2025, nelle planimetrie, nel piano della sicurezza in cui si quantifica un afflusso di circa 300 persone presenti contemporaneamente.

In osservanza delle misure di safety e security di cui alla circolare del Ministero dell'Interno - Dip. Pubblica Sicurezza - n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017 e successive modifiche ed integrazioni, è vietata la somministrazione e/o la vendita per asporto di bevande in bottiglie e/o recipienti di vetro nonché in lattine. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione. E' fatto inoltre assoluto divieto a chiunque di introdurre e consumare bevande in bottiglie di vetro ed in lattine, anche già in proprio possesso, nell'area interessata dall'evento, come già reso noto al procuratore della pratica con prot. Suap n. 0359683/2025,

E' fatto obbligo, pena la nullità della presente, di non eseguire modifiche dello stato dei luoghi e degli impianti e/o di quant'altro indicato nella documentazione prodotta.

Nel prendere atto che nel piano della sicurezza è stabilito il divieto del ballo tramite apposito servizio di sorveglianza, si fa presente che **l'attività di allietamento prevista per i giorni di evento dovrà essere conforme alle indicazioni del Ministero dell'Interno dip. per la Pubblica Sicurezza prot. n.0015015/2024, confermate dalla Prefettura di Vicenza con prot. n. 0055698/2024, rese note al procuratore della pratica con prot. Suap n. 0359683/2025, che in sintesi si riportano:**

“devono ritenersi esenti dal sistema autorizzatorio che discenda dagli articoli 68, 69 e 80 del TULPS attività meramente accessorie rispetto a quella principale della ristorazione e della somministrazione di alimenti e bevande”.

L'inosservanza di tutto quanto sopra stabilito determina la decadenza della presente autorizzazione temporanea.

La presente autorizzazione è valida solo ed esclusivamente per il tempo ed il luogo sopra indicati, è sempre revocabile per motivi di ordine e sicurezza pubblica o per l'inosservanza delle norme di legge in materia o abusi da parte del titolare, nonché per violazione delle prescrizioni cui è vincolata da parte dello stesso; potrà inoltre essere sospesa, annullata o revocata su motivata richiesta delle Autorità competenti.

Qualora le dichiarazioni rese in ordine all'istanza Suap presentata dovessero risultare false o mendaci, il presente atto è nullo di fatto e di diritto.

Il sig. Bevilacqua Giorgio sopra identificato, in qualità di Presidente dell'associazione Ciamar Marso, dovrà garantire in particolare:

- idonei percorsi di esodo di emergenza e successive integrazioni e, più in generale, l'attuazione ed il rispetto di tutte le misure contenute nella predetta documentazione tecnica e relativa asseverazione, allegata alla pratica in argomento;

- che non siano allestite aree o locali destinati ad attività di pubblico spettacolo e/o trattenimento;

- che vengano rispettati i limiti di rumorosità previsti dalla normativa vigente in materia ed in particolare che non vengano superati i limiti stabiliti dal D.P.C.M. 14/11/1997 smi *oltre al rispetto:*

- *dei limiti stabiliti dal piano di zonizzazione acustica del territorio approvato con delibera di Consiglio comunale n. 23 dell'08/03/2006 smi;*

- *di quanto stabilito dall'art. 3 c. 4 del vigente Regolamento di “Tutela del decoro urbano della Valle dell'Agno in cui si dispone che: “Negli spazi pubblici o aperti al pubblico, è vietato ogni genere di schiamazzo, grida, strepito, nonché qualsiasi tipo di rumore molesto, dalle ore 23:30 alle ore 7:00 del giorno successivo ...(omissis)”;*

- l'inoltro tramite Suap, se necessario, delle dichiarazioni di corretto montaggio e collaudo di strutture ed impianti e di conformità alla regola d'arte degli stessi prima dell'inizio dell'evento;

- l'osservanza, nei limiti e per gli aspetti eventualmente riferiti al contenuto della pratica in argomento, delle indicazioni, prescrizioni ed ordinanze emesse da Enti vari (Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vicenza, Ministero dell'Interno, Prefettura e questura di Vicenza, ULSS 8 Berica) inoltrate in copia al procuratore della pratica, giusto prot. Suap n. 0359683/2025;

- resta carico dell'organizzatore dell'evento il controllo dei requisiti previsti dalla normativa vigente da parte dei soggetti partecipanti con bancarelle, documentazione che dovrà altresì essere messa a disposizione a richiesta degli organi di vigilanza;

- l'inoltro del pagamento del canone unico dovuto a seguito di quanto disposto dalla decisione di Giunta comunale n. 133/20243 citata in premessa;

- per i giorni dell'evento, che all'operatore economico già autorizzato dal Comune con apposito precedente provvedimento alla gestione del chiosco estivo e relativa area pertinenziale presenti all'interno del parco comunale V. Trettenero, sia garantito il libero accesso vietando, comunque, l'installazione di strutture o gazebo dell'area di chiosco concessa, evidenziata nella planimetria già trasmessa al procuratore della pratica con prot. Suap n. 0413693/2025.

Si precisa che:

- l'organizzatore dell'evento in argomento dovrà essere in possesso:

- di apposita polizza di responsabilità civile verso terzi
- di eventuale nulla-osta S.I.A.E., ove previsto;

- l'organizzatore dovrà provvedere all'adempimento previsto dall'art. 18 del TULPS, come comunicato al procuratore della pratica con prot. Suap n. 0359683/2025;

- il titolare della presente autorizzazione è responsabile di tutto il materiale depositato sul suolo pubblico concesso del quale deve garantirne il corretto utilizzo con la restituzione delle aree pubbliche occupata alle condizioni originarie, integre, pulite ed in ordine. Ogni eventuale danno alla proprietà pubblica verrà addebitato al titolare della presente autorizzazione. Si precisa che eventuale materiale di rifiuto dovrà essere conferito secondo le istruzioni che verranno fornite dagli uffici comunali competenti;

- l'organizzatore, nello svolgimento dell'evento in argomento, dovrà rispettare gli adempimenti previsti dalla convenzione sottoscritta con questo Comune in data 15/04/2021 e citata in premessa;

- l'Amministrazione comunale è manlevata da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che possano verificarsi in conseguenza allo svolgimento dell'evento in argomento e che rimangono, pertanto, a carico dell'organizzatore.

La presente autorizzazione:

- è subordinata al rispetto delle norme previste dai regolamenti comunali "per la disciplina del canone patrimoniale ..." e "per la tutela del decoro urbano" nonché di quelle previste dal vigente Codice della Strada;

- al rispetto dei regolamenti comunali inerenti oneri eventualmente dovuti in relazione alle attività svolte durante l'evento in argomento;

- in quanto riferita a "comunicazione di svolgimento di manifestazione fieristica a rilevanza locale L.R. n. 11/2002 con occupazione di suolo pubblico, non ha carattere assorbente o di sanatoria rispetto ad altri obblighi e/o altre autorizzazioni necessarie per l'espletamento dell'attività menzionata e che dovranno essere oggetto di separate valutazioni e/o procedimenti da parte di altri Enti/Uffici;

- viene sottoscritta con firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e trasmesso, attraverso l'apposita funzionalità prevista dal servizio Suap:

- al sig. Bevilacqua Giorgio in qualità di Presidente dell'associazione Ciamar Marso per il tramite del suo procuratore ing. Orsato Stefano;

- agli Enti e/o Uffici competenti.

La presente autorizzazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Recoaro Terme per 15 giorni consecutivi e nella sezione Amministrazione Trasparente-Altri Contenuti del sito istituzionale dell'Ente.

Si attesta l'assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi del firmatario dell'atto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L. n. 241/1990, il soggetto destinatario dell'autorizzazione può presentare ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o della piena conoscenza di esso.

Si dichiara che il presente documento, sottoscritto mediante firma digitale, costituisce ad ogni effetto di legge originale, con efficacia prevista dal D.lgs. 82/2005 smi.

IL RESPONSABILE S.U.A.P. - Resp. Settore 1

dott. Federico M. Fiorin

(documento firmato digitalmente ex art. 24 D.Lgs. n. 82/2005)



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

COD.FISC. E P.IVA 02441500242 – Cod. IPA AUV

Tel. 0444 753111 - Fax 0444 753809 Mail protocollo@aulss8.veneto.it

PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it

www.aulss8.veneto.it

Prot. 38330/PREV/SVSA

li, 14.04.2025

Dipartimento: Prevenzione

Unità Operativa / Servizio: Sanità Animale

Indirizzo sede: viale Camisano, 69 – 36100 Vicenza (VI)

Direttore: Dott. Enrico La Greca**Oggetto: nulla osta per manifestazione****“MESTIERI SOTO EL PORTEGO E CONTRA’ IN PIAZZA”**

(29 giugno 2025)

Al sig.

Sindaco del Comune

di Recoaro Terme

email:

segreteria.comune.recoaroterme.vi@pecveneto.it

Al sig. Giorgio Bevilacqua

Referente manifestazione

email:informazioni@chiamatadimarzo.com

Al Comando Regione Carabinieri Forestale Veneto

Sezione di Vicenza

Raggruppamento CITES

email: fvi44121@pec.carabinieri.it

e p.c. Al Veterinario AULSS 8 incaricato

In relazione alla richiesta di nulla osta sanitario relativa alla manifestazione in oggetto, programmata per il giorno 29 giugno presso Parco Trettenero, ai sensi della vigente normativa regionale e nazionale, si esprime parere favorevole per quanto di competenza purchè vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. Si provveda ad allestire un luogo per l'isolamento degli animali eventualmente affetti o sospetti di malattie infettive.
2. Immediatamente dopo la fine della manifestazione siano eseguite le operazioni di pulizia e di disinfezione di tutta l'area.
3. Ogni detentore di animali deve provvedere al regolare smaltimento delle deiezioni da essi prodotte.
4. Si riservi particolare attenzione all'esposizione degli animali, per garantire il rispetto delle esigenze etologiche di specie e a non esporre gli animali a inutili stress che possano essere causati da eccessiva vicinanza e/o contatto con il pubblico. Questo potrà garantire maggiore tutela agli animali ma anche ai visitatori. Nel caso gli animali manifestino segnali di disagio l'espositore dovrà trasferirli in luogo più tranquillo.
5. Il responsabile della manifestazione dovrà conservare un elenco degli espositori;
6. Durante il corso della manifestazione un Medico Veterinario esperto incaricato dall'organizzazione, controllerà gli animali e sarà pronto a fornire eventuale soccorso o consulenza agli espositori. Qualora il Veterinario ritenesse che gli animali non siano esposti nel rispetto delle norme vigenti, o che non si trovino in perfetto stato di salute, dovrà richiedere, tramite l'organizzazione, l'allontanamento degli animali stessi e/o degli espositori;
1. Tutti gli animali dovranno essere dotati delle certificazioni sanitarie previste dalla normativa vigente per ogni singola specie.
Gli animali introdotti dal territorio italiano dovranno essere scortati da Documento di Accompagnamento (secondo quanto previsto dall'art. 8, commi 7-8, decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 134, ex "Modello 4" dell'ordinamento precedente) opportunamente validato o con attestazione dell'esito favorevole della visita sanitaria e delle prove effettuate sui capi (ove previste dalle presenti norme sanitarie).

Segue Prot. **38330**/PREV/SVSA del 14.04.2025

Per la movimentazione di animali verso mostre fiere e mercati, la BDN consente la compilazione del documento di accompagnamento informatizzato con modalità movimentazioni verso "fiera / mercato" che prevede la data di rientro nello stabilimento di partenza entro 7 giorni dall'uscita (punto 26 capitolo 5 del Manuale Operativo I&R).

Gli animali introdotti da Paesi Membri dell'Unione Europea dovranno essere scortati da certificati conformi a quanto previsto al Reg. 403/2021/CE del 24 marzo 2021.

Il codice identificativo da indicare sul Documento di Accompagnamento o sulle certificazioni internazionali è: **IT084VI04M**

DISPOSIZIONI PARTICOLARI:

AVICOLI e VOLATILI

In considerazione delle attuali disposizioni vigenti in materia e dell'attuale situazione epidemiologica, è al momento autorizzato lo svolgimento di fiere, mostre e mercati avicoli nel comune di Recoaro Terme, alle condizioni di biosicurezza previste dall'allegato A punto 11 del DM 30.05.2023:

"11. Misure igienico sanitarie specifiche per fiere e mercati avicoli:

- a) Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo n. 134 del 5 agosto 2022 e dal manuale operativo per la gestione del sistema di identificazione e registrazione I&R, devono essere rispettate le seguenti misure:
 - i. sotto le gabbie, per evitare il contatto diretto degli animali e loro deiezioni con il terreno, deve essere applicato un foglio di materiale impermeabile, lavabile e disinfettabile. Tale foglio deve essere rimosso e correttamente smaltito in contenitori idonei presenti nell'area della fiera/mercato;
 - ii. le aree/locali devono essere facilmente lavabili e disinfettabili;
 - iii. l'area occupata deve essere pulita e disinfettata al termine del suo utilizzo;
 - iv. la partecipazione a fiere e mercati e' consentita solo a volatili provenienti da allevamenti ordinari i cui controlli effettuati dalla ASL competente, relativi all'applicazione delle misure di biosicurezza di cui al presente decreto, hanno avuto esito favorevole;
 - v. nelle esposizioni di pollame e' vietata la commercializzazione e lo scambio di volatili. "

La mancanza della documentazione di provenienza comporterà l'allontanamento dalla manifestazione oltre alle previste sanzioni.

SI RICHIEDE DI FORNIRE IL RECAPITO TELEFONICO (meglio se cellulare) DEL REFERENTE DELLA MANIFESTAZIONE A DISPOSIZIONE PER I SOPRALLUOGHI.

N.B. si ricorda che in ogni manifestazione, oltre al nulla osta sanitario di questo Ufficio, deve essere rispettato anche il Regolamento Comunale del comune dove avrà luogo la manifestazione.

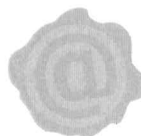
La mancanza della documentazione sanitaria comporterà l'allontanamento dalla manifestazione oltre alle previste sanzioni.

Il Responsabile dell'organizzazione risponderà dell'ammissione alla manifestazione di animali non citati nella richiesta e/o senza i requisiti sanitari previsti.

Cordiali saluti.

Il Direttore SVSA *

Enrico La
Greca
14.04.2025
11:35:39
GMT+02:00



* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993

REGIONE DEL VENETO



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

COD.FISC. E P.IVA 02441500242 – Cod. IPA AUV

Tel. 0444 753111 - Fax 0444 753809 Mail protocollo@aulss8.veneto.it

PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it

www.aulss8.veneto.it

Prot. 55356/PREV/SVSA

li, 29.05.2025

Dipartimento: Prevenzione

Unità Operativa / Servizio: Sanità Animale

Indirizzo sede: viale Camisano, 69 – 36100 Vicenza (VI)

Direttore: Dott. Enrico La Greca**Oggetto: nulla osta per manifestazione****“MESTIERI SOTO EL PORTEGO E CONTRA’ IN PIAZZA”**

(29 giugno 2025)_integrazione

Al sig.

Sindaco del Comune

di Recoaro Terme

email:

segreteria.comune.recoaroterme.vi@pecveneto.it

Al sig. Giorgio Bevilacqua

Referente manifestazione

email:informazioni@chiamatadimarzo.com

Al Comando Regione Carabinieri Forestale Veneto
Sezione di Vicenza

Raggruppamento CITES

email: fvi44121@pec.carabinieri.it

e p.c. Al Veterinario AULSS 8 incaricato

Ad integrazione del nulla osta prot. 38330/SVSA del 14.04.2025, si indicano le prescrizioni da rispettare per la presenza di **EQUIDI**:

-Gli equidi introdotti dal territorio italiano presso il quartiere fieristico di Verona dovranno essere scortati dal documento di identificazione (**Passaporto**) che attesti **l'iscrizione all'anagrafe equina nazionale** conformemente a quanto

previsto dal DM 30 settembre 2021 e relative procedure/istruzioni di attuazione.

Tutti gli equidi di età superiore ai dodici mesi, saranno ammessi al quartiere fieristico a condizione che abbiano subito i controlli previsti dal Decreto 02 febbraio 2016 "Piano Nazionale per la sorveglianza ed il controllo dell'anemia infettiva degli equidi" (GU Serie Generale n.96 del 26-4-2016), ovvero dovranno essere controllati per l'anemia infettiva secondo la periodicità/validità indicata nel succitato decreto e gli esiti dovranno essere trascritti sui relativi passaporti.

Gli equidi provenienti dagli Stati membri dell'unione Europea devono:

1. essere correttamente identificati e muniti di Passaporto di cui al Regolamento Comunitario di esecuzione (UE) 2021/963 del 10/06/2021 recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429, (UE) 2016/1012 e (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'identificazione e la registrazione degli equini e che istituisce modelli di documenti di identificazione per tali animali.
2. essere scortati da un certificato di cui al regolamento delegato 2020/688/CE che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da cova (art. 22, art.76 e all. VIII parte 1, punto 1); il modello del certificato sanitario deve essere conforme a quanto previsto dal Reg. 2021/403.

La mancanza della documentazione di provenienza comporterà l'allontanamento dalla manifestazione oltre alle previste sanzioni.

Cordiali saluti.

Il Direttore SVSA
dott. Enrico La Greca

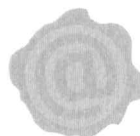
Enrico La

Greca

03.06.2025

17:24:51

GMT+02:00

**Responsabile del Procedimento: dott. Enrico La Greca**

Referente procedura: amm.va Valentina Renzo

Tel. 0444-202121 Fax. 0444-931157

email: ssa@aulss8.veneto.it; pec: protocollo.prevenzione.aulss8@pecveneto.it

Servizio Certificato ISO 9001:2015

